



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2013, n. 52

Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s. 2013-2014. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1- quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, con il quale è stato adottato il

modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede all'articolo 2, comma 3, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;
- il decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'individuazione delle 21 figure professionali attinenti alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso;
- il decreto interministeriale (MIUR-MLPS) n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa del 16 dicembre 2010 sancita in Conferenza Unificata, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;
- l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo sancito in Conferenza unificata il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale e recepito con decreto interministeriale (MIUR - MLPS) dell'11 novembre 2011;
- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l'Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. 126 attinente l'Offerta formativa a.s. 2012-2013 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2012 n. 2157 recante "Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2013-2014".

CONSIDERATO che

la Regione Puglia, in coerenza con le intervenute modifiche ordinamentali del sistema di istruzione secondaria superiore, ha definito, nelle more di un'apposita disciplina legislativa regionale in materia di istruzione e formazione, che gli istituti professionali di Stato (IPS) possono rilasciare qualifiche triennali incluse nel repertorio nazionale, in regime di sussidiarietà e secondo la tipologia A "offerta sussidiaria integrativa", come definita dalle Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, approvate con l'Intesa del 16 dicembre 2010, sancita in Conferenza Unificata;

gli istituti professionali statali della Regione Puglia hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi triennali, in regime di sussidiarietà, per consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali, di conseguire le qualifiche professionali, al termine del terzo anno, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, indicate nella Tabella 1 allegata all'Intesa precitata, corrispondenti alle qualifiche di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni e P.A. del 29 aprile 2010, integrato dall'Allegato 1 all'Accordo del 27 luglio 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 concernente l'integrazione del Repertorio delle figure professionali;

la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale è oggetto di specifico accordo territoriale che disciplina le modalità e gli apetti fondamentali della sussidiarietà e che, pertanto, per l'anno scolastico 2013-2014, avviene in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 16 gennaio 2012, tra la Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale";

i percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale si connotano in un quadro organico unitario dell'offerta, assicurata anche dagli Enti di formazione professionale accreditati, a garanzia di un ampliamento e una diversificazione di un'offerta formativa di qualità;

gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4, della predetta intesa del 16 dicembre 2010, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte a partire dall'anno conclusivo dei primi percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime sussidiario.

TANTO PREMESSO

SI RITIENE:

- di confermare che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale venga erogata dagli istituti professionali statali, anche per il 2013-2014, in regime di sussidiarietà integrativa, al fine di consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;

- che gli Istituti Professionali, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente, che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di istruzione e formazione professionale, realizzino i percorsi triennali per l'ottenimento delle qualifiche, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse disponibili;

- che vanno promosse le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

“Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di confermare che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale venga erogata dagli istituti professionali statali, anche per il 2013-2014, in regime di sussidiarietà integrativa, al fine di consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;
- di stabilire che per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzino le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, come disciplinate al punto 5. dell'Art. 1 dell'Accordo sottoscritto in data 16 gennaio 2012, tra la Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
- di approvare l'elenco completo degli istituti professionali che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di istruzione e formazione professionale (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2013/2014;
- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (commissioni di esami), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola